



# UNICO 2000

**Enti non commerciali  
ed equiparati**

# IRAP

---

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive  
enti non commerciali ed equiparati  
Quadro IQ

2

---

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

## DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### 1.1

#### Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

Pertanto, ancorché dichiarati finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

**Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente quadro. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del mod. "UNICO 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.**

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed enti equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il frontespizio del "Mod. Unico 2000 - Enti non commerciali ed enti equiparati" deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IRAP anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al **1999**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. L'ottava sezione contiene l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

**Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:**

- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

**Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.**

## 1.2

### Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999.
- **rigo IQ3**, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, sempre che la prestazione non sia resa da un soggetto, residente e non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale;
- **rigo IQ4**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti rigi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto l'ammontare è ridotto dell'importo forfettariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicate le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett a)** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, occorre indicare:

- nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art.10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali, diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

### 1.3

## Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Ai sensi del comma 5 del citato art.10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. Al riguardo, occorre tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli".

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle

voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

**Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.**

**Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.**

**Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.**

**Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.**

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998,; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righe della sezione II occorre indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così, come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali;
- **rigo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

**In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.**

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett.e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi so-

stenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

## 1.4

**Sezione III -  
Soggetti in regime  
forfetario**

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78, della legge n. 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 109-bis del TUIR.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo IQ24**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 1999. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del TUIR, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al **rigo RG10** della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ25**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- **rigo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1999 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ15);
- **rigo IQ27**, ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nella **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

## 1.5

**Sezione IV -  
Produttori agricoli**

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riempiendo i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgendo altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 1999, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 1999 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a

meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972;

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;

Nel **rigo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi in deducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale in deducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis e 121-bis del TUIR), la quota di interessi passivi in deducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile ai fini del reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del TUIR si renderebbe deducibile ai fini del reddito d'impresa solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi in deducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

Nel **rigo IQ31**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va indicato:

- nella colonna 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nella colonna 2, le spese relative agli apprendisti;
- nella colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nella colonna 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

## 1.6

### Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. **11-bis, comma 1**, del citato D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ33**, va riportata la somma degli importi indicati ai righe RE3, RE4 e RE5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel **rigo IQ34**, va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE7** della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di col. 2 del **rigo RE8**, della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società conce-

dente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9**);
- spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righe da **RE17 a RE20**).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata **lett. a)** del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

## 1.7

### Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale impiegato in regime di distacco o in base a contratti di lavoro interinale.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ37**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La regola di ripartizione sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero da soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, uffici o base fissa ivi operante per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la stessa regola si applica, inoltre, ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni o province autonome.

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni o province autonome diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni o province autonome al riparto del valore della produzione (ovvero all'esclusione da tassazione).

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e che abbiano compilato la sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ38** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi** da **IQ39** a **IQ43**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
- nella **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ44** il totale degli importi di segno positivo indicati in colonna 3 dei rigi da IQ39 a IQ43.

Nel **rigo IQ45** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto. In caso di valore negativo, l'importo indicato deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **rigi IQ46** e **IQ47** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo di rigo IQ44 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento e quella assoggettabile ad aliquota ridotta del 1,9 per cento. L'applicazione dell'aliquota ridotta è prevista per i soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, la ripartizione del valore della produzione netta, ai fini dell'applicazione di detta aliquota ridotta sulla parte riferibile alla sola attività agricola esercitata nei limiti del citato art. 29, va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633 del 1972.

Nei **rigi** da **IQ48** a **IQ68** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzata nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione.  
La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, di rigo IQ45. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.

- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta dell'1,9 per cento o **3**, in caso di aliquota ridotta del 2,3 per cento;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al 1 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si precisa che l'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota ordinaria (4,25 per cento), le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di riparto).

## 1.8

### Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ69** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da IQ48 a IQ68. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui al **comma 6** dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

**La riduzione, da indicare nel rigo IQ70, è pari al 50 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ70 del Mod. UNICO 1999.**

Nel **rigo IQ71**, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ69 e il rigo IQ70.

Nel **rigo IQ72** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 2 del rigo RX4 del "Mod. UNICO 1999 - Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ73** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ74** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ71 e la somma degli importi dei rigi IQ72 e IQ74, diminuita dell'importo di rigo IQ73, va indicato nel **rigo IQ75** (importo a debito) ovvero **IQ76** (importo a credito).

## 1.9

### Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

In tale sezione va, in particolare, indicato:

**rigo IQ77**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) in deducibili ai fini dell'IRAP;

**rigo IQ78**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari in deducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

**rigo IQ79**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ77 e IQ78 - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

### **Versamento dell'acconto**

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valesi per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ71 – sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a **euro 20,66** – e deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

## **TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto